

COMUNE DI FARA NOVARESE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7

Oggetto: **GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI SENZA FISSA DIMORA. ISTITUZIONE DI VIA TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE.**

L'anno **duemiladodici** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **9.30** nella sala riunioni presso la sede comunale, regolarmente adunata a norma dello Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Fatto l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	RUSCA RENZO	Sindaco	X	-
2	ANNOVAZZI MARIA TERESA	Vicesindaco	X	-
3	CAVALLINI MASSIMILIANO	Assessore	X	-
4	BERTAZZO STEFANO	Assessore	X	-
5	MOSSETTI ICADIO	Assessore	X	-
Totale n.			5	-

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott. Francesco Lella, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, il Sig. Renzo Rusca, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

G.C. n. 7 del 24.02.2012

OGGETTO: GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI SENZA FISSA DIMORA.
ISTITUZIONE DI VIA TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 43 c.c., della l. n. 1228/1954 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, d.P.R n. 223/1989, la residenza e iscrizione anagrafica coincidono nel luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale, per cui è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale ed ai fini di tale obbligo la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio;
- alcune categorie di cittadini non hanno un legame preferenziale con alcun luogo determinato nel quale riconoscersi in maniera abituale (stabile), persone senza fissa dimora che, per loro natura, difettano dell'elemento tipico dell'accertamento della residenza e dell'abitualità della presenza (art. 43, comma 2, del codice civile);
- ai fini dei diritti ed obblighi anagrafici per chi si trova in queste condizioni (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, senza tetto, ecc.) la residenza si considera fissata nel Comune dove ha stabilito il domicilio (art. 2, comma 3, della legge anagrafica), che per il codice civile è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43, comma 1);
- che le Avvertenze e note illustrative al regolamento anagrafico emanate dall'ISTAT nel 1992 (metodi e norme ISTAT – serie B – n. 29) ravvisano l'opportunità di individuare, in analogia a quanto viene effettuato durante il censimento della popolazione, per i censiti senza tetto, una via comunale convenzionale ove poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora che abbiano eletto domicilio nel Comune;

RITENUTO di provvedere in conformità alle suddette disposizioni impartite dall'ISTAT, organo di vigilanza ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, ed alle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;

VISTA la legge anagrafica 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento anagrafico d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94;

RICHIESTI i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000

PROPONE

1) di stabilire che la persona senza fissa dimora impossibilitata ad eleggere un domicilio reale dovrà essere iscritta in una Via convenzionale di cui si prevede con il presente atto l'istituzione, territorialmente non esistente, con la seguente denominazione: Via del Municipio;

2) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione, per quanto di competenza, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Novara.

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(art.49, D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Il Responsabile del Servizio Anagrafe e Stato Civile esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 24.02.2012 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. LGS. 267/2000.

Lì 24/02/2012

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Lella
Firmato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione ed il conseguente parere favorevole rilasciato dal competente responsabile di servizio;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to *Renzo Rusca*

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *dott. Francesco Lella*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì 21/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *dott. Francesco Lella*

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

* Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000*).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *dott. Francesco Lella*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 21/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *dott. Francesco Lella*
